


DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Oggetto dell'appalto

SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO di CROMATOGRFO IONICO e SPETTROMETRO DI MASSA

Contratto d'appalto

Assistenza tecnica biennale

Azienda	Alto Calore Servizi S.p.A.
Datore di Lavoro	avv. Raffaello De Stefano

SCHEDA STAZIONE APPALTANTE

Società Alto Calore Servizi SpA di Avellino

Responsabile gestione del contratto RUP dott.ssa Carmela La Piana

Responsabile SPP arch. Anna Pascale

Medico Competente dott. Antonio Masi

Indirizzo unità produttiva espletamento servizio:

Laboratorio Analisi ACS – Comune di Manocalzati (AV)

Modalità espletamento servizio: come descritto nel Capitolato d'oneri

Servizio contrattuale: Assistenza tecnica e relativa GLP per 2 anni (requisito minimo).

ANAGRAFICA DELL'APPALTO

Contratto _____

Impresa appaltatrice _____

Durata dell'appalto art. 17 del Capitolato d'oneri

Datore di lavoro _____

Responsabile SPP _____

Medico Competente _____

Art. 1 Scopi del DUVRI

Il presente **Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze**, in seguito abbreviato con la sigla **DUVRI**, ha lo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra l'Alto Calore Servizi e la ditta appaltatrice, attraverso l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal predetto decreto legislativo per i datori di lavoro.

Art. 2 Significato di interferenza

L'interferenza è la circostanza che si verifica se, durante l'espletamento di un'attività, si ha un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale d'impresе diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Tali informazioni, reperite per ogni singola fase di lavoro, riguardano, in particolare, i luoghi e le aree di lavoro, i percorsi e i luoghi di transito per accedervi, i turni e la durata delle prestazioni previste dal contratto, i materiali, attrezzature e macchine utilizzati, la presenza contemporanea di personale dell'Amministrazione e/o di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Art. 3 Tipologia dei rischi interferenti considerati

Nell'esecuzione dei servizi connessi al contratto di appalto per la fornitura del cromatografo ionico presso il laboratorio aziendale, a fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti

dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si considerano rischi interferenti:

1. quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Art. 4 Prescrizioni da rispettare

Sul luogo di lavoro è vietato portare e utilizzare attrezzature che non siano conformi alle norme in vigore.

È vietato accedere sul luogo di lavoro se non espressamente autorizzato;

è necessario coordinare la propria attività normale con gli uffici societari preposti;

è necessario avvertire immediatamente gli addetti in caso di emergenza ed evacuazione, in caso di un potenziale pericolo.

Nel caso che le attività prevedano interferenze con le attività lavorative, che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni all'accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/locali, dovranno essere informati gli uffici preposti.

Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori, eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri la società Alto Calore Servizi dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante della Ditta presso la sede di svolgimento del lavoro al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività istituzionali.

Art. 5 Servizio di fornitura, montaggio e assistenza tecnica cromatografo ionico e spettrometro di massa

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di fornitura e montaggio del cromatografo ionico, nei luoghi indicati nel Capitolato d'oneri, dovrà operare, tenendo opportunamente conto delle indicazioni fornite dal RUP.

Successivamente lo stesso fornitore dovrà prestare assistenza tecnica e manutenzione ordinaria (P.M.) e straordinaria Full Risk necessari a garantire prestazioni ai massimi livelli funzionali del sistema diagnostico stesso, incluse parti di ricambio originali dello strumento ad esclusione dei consumabili, prevedere un intervento di manutenzione ordinaria e una GLP all'anno per l'intera durata del contratto, nonché un numero di interventi illimitati in caso di malfunzionamento e/o rotture.

Ai fini dell'espletamento del servizio, la prestazione di fornitura, montaggio e assistenza deve essere effettuata in presenza di personale tecnico preposto; è possibile, inoltre, che le attività lavorative avvengano in presenza di altri fornitori operanti presso il laboratorio.

In caso di segnalazione e dichiarato stato di emergenza sarà dovere del personale dell'impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che dovranno essere impartite agli addetti alla gestione delle emergenze presenti ed esterni, agenti, VVF etc. che potranno intervenire.

Fatto salvo il principio, secondo il quale le operazioni di fornitura reagenti devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi interferenziali sono riconducibili alle seguenti:

1. pericolo d'inciampo, di scivolamento dovuto a pavimento bagnato o presenza di terriccio;
2. cadute del personale;
3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
4. rischio elettrico in caso di guasto o malfunzionamento;

5. rischio chimico per perdita/sversamento;
6. esposizione conseguente alla specifica emergenza in corso;
7. movimento di automezzi.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

RISCHI INTERFERENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE E DI TIPO ORGANIZZATIVO
Rischio 1 pericolo d'inciampo, di scivolamento dovuto a pavimento bagnato o presenza di terriccio	Delimitazione dell'area bagnata, utilizzando idonei segnali per evidenziare il rischio di scivolamento. Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati dovranno essere collocati in modo da non costituire inciampo. Prestare attenzione nel camminare a piedi nell'area esterna degli impianti.
Rischio 2 cadute del personale	Informare gli addetti a seguire esclusivamente i normali percorsi di transito e ad utilizzare gli opportuni DPI.
Rischio 3 inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto, desumibili dalle rispettive schede di sicurezza	Chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore. I prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati.
Rischio 4 rischio elettrico in caso di guasto o malfunzionamento	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso dei DPI previsti. Divieto di accesso in cabina elettrica e avvicinarsi ai quadri elettrici. Assicurarsi che nella zona di lavoro le linee elettriche rimangano sempre a distanza di almeno 5 mt. Se così non fosse richiedere al personale del committente che sia effettuato lo stacco o la protezione delle linee stesse.
Rischio 5 rischio chimico per perdita/sversamento	È disponibile la scheda di sicurezza delle sostanze. I luoghi che custodiscono i serbatoi di stoccaggio delle sostanze sono adeguatamente identificati e dotati di contenitori. Esiste segnaletica di divieto e di pericolo. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori interni ed esterni.
Rischio 6 esposizione conseguente alla specifica emergenza in corso	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio. Sono state definite le procedure per la gestione dell'emergenza. L'impresa deve attenersi alle regole prescritte nel Piano di Emergenza.
Rischio 7 movimento di automezzi	Gli automezzi in uso presso l'impianto oggetto del servizio, nonché quelli della società appaltatrice, dovranno accedere ed effettuare movimenti nelle aree esterne a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti, per gli altri automezzi, per gli edifici. Il fornitore delimiterà le aree di lavoro, al fine d'impedire che persone e/o mezzi accedano all'area d'intervento. Il personale addetto alle consegne è tenuto a non allontanarsi dalla propria zona di lavoro, comprendente le zone di accesso e scarico reagenti e gli uffici per la consegna della documentazione di trasporto.

Art. 6 Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze

Le misure idonee ad eliminare i rischi da interferenza (principalmente di natura organizzativa e gestionale) devono essere concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento. afferiscono alla stazione appaltante e alla ditta appaltatrice le misure di prevenzione e protezione nella seguente maniera:

6.1 Misure a carico dell'ACS:

- designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento);
- informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi durante l'orario di lavoro ordinario;
- comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro;
- predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

6.1 Misure ed oneri a carico dell'appaltatore:

- presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori;
- consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- nomina di un referente del coordinamento;
- comunicazione delle misure di emergenza adottate;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto disposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte, non fare uso di cavi guastati e/o che presentino lesioni o abrasioni;

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", "sversamento sostanze chimiche", segregazione dell'area d'intervento se necessario, ecc.).

6.3 Comportamenti dei dipendenti della stazione appaltante

I dipendenti dell'Amministrazione appaltante dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Divieto di accesso in cabina elettrica e avvicinarsi ai quadri elettrici.

Art. 7 Costi sicurezza

Definizione: sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il committente prevede di sostenere in più rispetto a quanto ha già a disposizione per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per il servizio in oggetto sono previsti costi specifici per la sicurezza da interferenze, calcolati in complessivi **€ 1330.00** (riunioni di coordinamento, kit antispiandimento, nastro segnalatore, cartellonistica,), per tutto il ciclo contrattuale previsto in anni due, da ripartire sulle singole forniture come segue € 550.00 per il cromatografo ed € 780.00 per lo spettrometro.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltante per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Art. 8 Validità e revisione del DUVRI

In ordine al presente articolo, si specifica che:

- il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso;
- il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera;
- la revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il presente documento di valutazione deve intendersi "dinamico" e, pertanto, deve essere data la massima importanza allo scambio d'informazioni tra il committente e la società appaltatrice. Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire.

Art. 9 Misure di prevenzione e prescrizioni

Viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nella normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto:

- è vietato fumare;
- interruzioni di energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento o climatizzazione, delle forniture idriche per il servizio e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i datori di lavoro, titolari delle attività presenti nell'edificio dove s'interviene. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio;
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- è necessario coordinare l'espletamento del servizio con il rappresentante dell'ACS per normale attività o comportamento in caso di emergenza e evacuazione. In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici societari deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alla norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

Art. 10 Procedura per i casi di emergenza

Lo scopo del presente articolo è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per emergenza s'intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno (es. incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, etc.).

Tipologia di Emergenza:

INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione:

all'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa, tuttavia, che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- in seguito di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi;
- qualora non si riesca a spegnerlo cercare di chiudere la finestra ed uscire chiudendo la porta. Quindi:
- dare l'allarme e fare uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo, mantenendo la calma;
- avvertire i Vigili del Fuoco 115;
- togliere la corrente dal quadro elettrico azionando l'interruttore generale;
- prelevare una planimetria dal muro ed uscire dall'edificio con la planimetria;
- recarsi al punto di ritrovo e verificare la presenza dei colleghi;
- attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento e consegnare la planimetria.

PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione:

L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo se si ha la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03;
- utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso e nel pacchetto di medicazione;
- si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

Avellino, lì 22/11/2017

Il Responsabile SPP
arch. Anna Pascale



Il Direttore Tecnico
geom. Antonio Spiniello



L'Appaltatore
